



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G. 6236/2017.

Dott. Sergio Gorjan

- Presidente

Ad. c.c. 14. 10. 2021.

Dott. Ubaldo Bellini

- Consigliere

Oggetto: Professioni

Dott. Mario Bertuzzi

- Consigliere

rel. est. *Ron 37788*

Dott. Giuseppe Fortunato

- Consigliere

Dott.ssa Chiara Besso Marcheis

- Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) **s.r.l.**, con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante sig. (omissis), rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall'Avvocato (omissis), elettivamente domiciliata presso lo (omissis) in (omissis).

Ricorrente

contro

(omissis), con sede in (omissis), in persona del socio e legale rappresentante arch. (omissis), rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati (omissis) e (omissis) (omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in (omissis).

Controricorrente

avverso la sentenza n. 511 della Corte di appello di Trieste, depositata il 29. 7. 2016;

udita la relazione della causa svolta dal cons. Mario Bertuzzi all'adunanza del 14. 10. 2021.

Fatti di causa e ragioni della decisione

Con sentenza n. 10177 del 2015 la Corte di Cassazione cassò la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva dichiarato illegittima, per abusivo frazionamento del credito, la domanda proposta dallo (omissis) (omissis) nei confronti della s.r.l. (omissis) per il pagamento del saldo di prestazioni professionali.

Riassunta la causa dallo (omissis), con sentenza n. 511 del 29. 7. 2016 la Corte di appello di Trieste, quale giudice di rinvio, decidendo nel merito, confermò l'ordinanza di primo grado che aveva condannato la s.r.l. (omissis) al pagamento della somma di euro 61.521,49. A sostegno della propria decisione la Corte giuliana affermò, per quanto qui ancora interessa, che tale importo era dovuto a saldo di quello, minore, indicato nell'atto di transazione intervenuto tra le parti e risolto di diritto in forza dell'inadempimento della committente, tenuto conto che a fronte della pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti la (omissis) si era limitata ad una contestazione del tutto generica, lamentandone l'esorbitanza, l'incongruenza e l'eccessività, ma senza enunciare ragioni specifiche anche con riferimento a determinati parametri.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 28. 2. 2017, ricorre la s.r.l. (omissis), affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso e successiva memoria lo (omissis)

(omissis).

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il primo e secondo motivo di ricorso denunziano, rispettivamente ai sensi dell'art. 360 n. 4 e n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 383, 392 e 394 cod. proc. civ., assumendo la nullità della sentenza impugnata per non avere pronunciato sulla domanda di pagamento proposta originariamente dalla (omissis), ma sulla sua richiesta di conferma della decisione di primo grado, confermando così un provvedimento che doveva reputarsi inesistente in quanto travolto dalla pronuncia di cassazione. La Corte non ha infatti considerato che la sentenza della Corte di Cassazione che annulla con

rinvio la sentenza d'appello non determina la rinnovazione del grado di appello, ma annulla tutte le sentenze di merito.

I motivi appaiono infondati.

Condivisibile appare il rilievo del ricorrente in base al quale il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia). E tuttavia, come questa stessa Corte non ha mancato di rilevare in identiche fattispecie, la circostanza che la Corte di appello a conclusione del giudizio di rinvio si sia espressa nel formulare il dispositivo per la conferma della decisione del primo giudice non vale ad integrare la prospettata nullità, atteso che la Corte distrettuale ha proceduto ad un rinnovato esame del merito della controversia ed ha così ottemperato alle prescrizioni imposte dalla sentenza di cassazione (Cass. n. 15143 del 2021; Cass. n. 1824 del 2005).

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702 e 2223 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto provato il credito vantato dalla controparte, giudicando generica la contestazione sul *quantum* avanzata dalla convenuta. Si assume che, adottando tale conclusione, la Corte di appello ha fatto malgoverno del principio di non contestazione e della regola sull'onere della prova, finendo col gravare il committente di un onere di allegazione e di prova che, a fronte della contestazione sollevata, doveva porsi a carico del prestatore d'opera. Si assume, infine, che erroneamente il giudice *a quo* ha

affermato, a sostegno del proprio convincimento, che la e-mai inviata dallo
(omissis) il 31 agosto 2010, contenente il riepilogo e la quantificazione
delle prestazioni, non fosse stata contestata dalla odierna ricorrente, atteso
che proprio la transazione successivamente intervenuta tra le parti (in data
19. 5. 2011), con la quale il compenso per l'attività professionale era stato
ridotto, testimoniava e dimostrava il contrario.

Il motivo è infondato.

In tema di contestazione sul *quantum* preteso a titolo di prestazioni
professionali, va affermato il principio, in forza del combinato disposto di cui
agli artt. 2697 cod. civ. (onere della prova) e 115, comma 1, cod. proc. civ.
(criterio di non contestazione), che il debitore ha l'onere di contestare in
modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa
muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad
eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale
richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza
specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della
contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base
di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto,
sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o
degli usi, a mente dell'art. 2225 cod. civ.

Tanto precisato, deve darsi atto che la corte territoriale ha fatto menzione, a
sostegno della conclusione accolta, della e-mail inviata alla (omissis)
in data 31. 8. 2010, rappresentando che in essa lo (omissis)
aveva riepilogato le prestazioni eseguite fino a quel momento e le aveva
quantificate nell'importo di euro 147.906,00. Alla luce del rinvio al contenuto
di tale documento deve allora ritenersi corretta la decisione del giudice *a quo*
di rigettare la contestazione del *quantum* sollevata dalla (omissis), per
avere essa opposto ragioni generiche, allegando la mera esorbitanza,
incongruenza ed eccessività dell'ammontare richiesto, senza altresì contestare
in modo specifico l'applicazione dei criteri di determinazione del compenso.
L'espresso riferimento, nella motivazione della statuizione impugnata, alla e-
mail di riepilogo delle prestazioni eseguite e di quantificazione del compenso

inviata dallo studio professionale depone infatti nel senso che la Corte distrettuale abbia compiuto la valutazione oggetto di censura proprio alla luce del contenuto di tale missiva e che, pertanto, abbia applicato correttamente la regola sull'onere della prova.

Né in contrario parte ricorrente ha allegato, riproducendone il contenuto, che tale documento non conteneva un conteggio dettagliato del dovuto, ma era del tutto indeterminato con riguardo ai criteri di calcolo utilizzati.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Il Presidente
Sergio Gorjan

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Cod. 01/11/2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Bolmonte